

## DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE

**R.D. 601 - 1931**  
**TITOLO II - Disposizioni transitorie**

### **Art. 57 Articolo 57**

Con decreto del ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli [145](#) e [213](#), penultimo capoverso, del codice penale.